

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

1 GIU. 1999

ADDI' 1 GIU. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angiolo	"
CONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, DONATO E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3012

OGGETTO : Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 6, comma 6. Spostamento area parcheggio interrato pertinenziale - P.U.P. n. 319/91 - da Via Scarpanto a quella situata nello spazio tra Via Stampalia e Via Gorgoná (mercato di Val Melaina). Comune di Roma.

OGGETTO: Legge 24 marzo 1989, n.122, art.6, comma 6.
Spostamento area parcheggio interrato pertinenziale - P.U.P.
n.219/91 - da Via Scarpanto a quella situata nello spazio
tra Via Stampalia e Via Gorgona (mercato di Val Melaina).
Comune di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e
Mobilità;

VISTA la legge 24 marzo 1989, n.122 concernente
" Disposizioni in materia di parcheggi", programma triennale
per le aree maggiormente popolate, nonché modificazioni di
alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 285/92 e successive modificazioni;

ATTESO che il Comune di Roma, in data 3 novembre 1989, ha
trasmissiono il Programma Urbano dei Parcheggi per il triennio
1989-1991, redatto in attuazione della citata legge n.122/89,
corredando il programma stesso della deliberazione 3 ottobre
1989, n.2671, assunta dal Commissario Straordinario con il
carattere della immediata eseguibilità e che tale programma è
pervenuto all'Assessorato regionale all'Urbanistica con nota
prot.227 in data 8.11.1989;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale
n.12537 del 27 dicembre 1989, ratificata in data 22 febbraio
1990 dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1122/90 è
stato approvato il predetto programma limitatamente al primo
anno di articolazione (1989) e preso atto del programma
riferito agli anni successivi al primo, rinviandone la
eventuale approvazione al completamento della documentazione
afferente il programma stesso ed alle valutazioni comunali in
ordine alle osservazioni formulate nella deliberazione
medesima;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale con deliberazione
del Consiglio comunale n.904 del 13 dicembre 1990 ha
proceduto ad adottare la revisione del Programma per il
triennio 1989/1991, che è stata approvata con deliberazione
della Giunta Regionale n.2917 del 16 aprile 1991;

VISTA la deliberazione n.515 adottata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 10.11.1992 con la quale ^{sono stati} ~~ha~~ riconosciuti, ai
sensi dell'art.22, punto 10 dello Statuto regionale, gli
effetti giuridici prodotti dalla deliberazione di Giunta
Regionale n.2917/91, assunta con i poteri del Consiglio e non
ratificata nei termini dallo stesso Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale con deliberazione
del Consiglio Comunale n.442 del 17 dicembre 1991, ha
ulteriormente aggiornato il programma per l'anno 1991, che è
stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n.3043 del 22 aprile 1992;

ATTESO che la citata deliberazione n.3043/92 è decaduta non
essendo stata ratificata dal Consiglio Regionale entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla adozione;
ATTESO che il Sindaco del Comune di Roma con ordinanza n.165 del 16 dicembre 1993 ha attestato il silenzio approvazione del P.U.P. per l'annualità 1991 ai sensi della legge 122/89 convalidando la precedente ordinanza sindacale n.585 del 13 aprile 1992;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.442 del 28.5.1998 con la quale sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art.22 - punto 10 dello Statuto regionale, gli effetti giuridici prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.3043/92 assunta con i poteri del Consiglio e non ratificata nei termini dallo stesso Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n.242 del 20 novembre 1998 con la quale è stato approvato lo spostamento del parcheggio interrato pertinenziale - P.U.P. n.318/91 - dalla originaria localizzazione di Via Scarpanto a quella situata nello spazio compreso tra le Vie Stampalia e Gorgona (corrispondente all'area del mercato di Val Melaina) dando atto che a norma dell'art.6, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n.122 si è determinata la variante dello strumento urbanistico vigente, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera da realizzare;

VISTA la nota n.5114/1996 del Ministero per i Beni Culturali con la quale si esprime parere non contrario con prescrizioni all'esecuzione delle opere relativamente al parcheggio interrato da Via Scarpanto nello spazio compreso tra le Vie Stampalia e Gorgona;

VISTA la nota n.3811/1997 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere l'Agro Romano - con la quale si esprime, per l'intervento tra Via Gorgona e Via Stampalia, parere favorevole ai solo fini idraulici con prescrizioni;

VISTA la nota regionale n.71824 del 14 ottobre 1997 - Settore Programma Giunta - con la quale, per l'intervento tra Via Gorgona e Via Stampalia, si dichiara che non risulta sottoposta a vincoli ex legge 1497/39 né di variante al P.R.G.;

VISTA la nota regionale n.1025 del 27 aprile 1999 - Assessorato Urbanistica e Casa - con la quale, relativamente all'intervento tra Via Gorgona e Via Stampalia, si esprime parere favorevole con la prescrizione che l'area di via Scarpanto lasciata libera dal P.U.P. manterrà la destinazione urbanistica a "zona n" Verde pubblico affidatogli con la variante n. 2632/74;

VISTA la legge 127/97;

VISTO l'art. 22, p. 10, dello Statuto regionale;

DELIBERA

con i poteri del Consiglio stante l'urgenza e salvo ratifica, per la motivazione spressa in premessa:
- di modificare la deliberazione della Giunta Regionale



n.3043/92 assunta con i poteri del Consiglio, relativamente

all'aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi del 1991, e della quale il Consiglio Regionale ha riconosciuto con deliberazione n. 442/98, ai sensi dell'art.22 - punto 10 dello Statuto regionale - gli effetti giuridici prodotti;

- di approvare lo spostamento del parcheggio interrato pertinenziale P.U.P.n.318/91 dalla originaria localizzazione di Via Scarpanto a quella situata nello spazio compreso tra le Vie Stampalia e Gorgona (corrispondente all'area del mercato di Val Melaina) e che tale spostamento, ai sensi dell'art.4, comma 6, della legge 24 marzo n.122 determina variante dello strumento urbanistico vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera da realizzare, come deliberato dal C.C. di Roma nella seduta del 20.11.98 n. 242;

- di precisare che l'area di via Scarpanto lasciata libera dal P.U.P., manterrà la destinazione urbanistica a "zona N" verde pubblico attribuitagli con la variante 2632/74;

- di dare mandato all'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità di trasmettere la presente deliberazione alla Conferenza Stato Regioni.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.49 della Legge 10.02.1953, n.62 per le motivazioni espresse in premessa.

IL PRESIDENTE: F.lli PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.lli Dott. Saverio GUCCIONE

